



TRIBUNALE DI CATANIA

OGGETTO : Tentativo di composizione dei conflitti (art.9 CCNL Integrativo Giustizia del 29.07.2010).

Prot. N. 1578/12 U

Catania, 15 marzo 2012

Alla dott.ssa Luciana Casciardi
P.Coord. Regionale USB Giustizia
Catania

Al Sig.Presidente
del Tribunale di
Catania

e p.c.

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale
Organiz. Giudiziaria e Aff.Gen.
c.a. del Dirigente Generale
preposto alla gestione del personale
Roma

Alle OO.SS. di categoria
di livello nazionale
CGIL, CISL, UIL, SAG UNSA,
USB, FILP, UGL-INTESA
Roma

In riferimento alla richiesta di attuazione del “Tentativo di composizione dei conflitti” (art.9 del CCNL Integrativo Giustizia vigente), avanzata dal Coordinamento Regionale Giustizia Sicilia USB dott.sa Casciardi, osservo quanto segue:

- L’art.9 in esame fa riferimento al “caso di conflitto concernente la violazione degli obblighi previsti dalle regole del sistema di partecipazione”.

- Nella specie, ritengo non sussista alcuna ipotesi prevista dall’art.9 C.C.N.L.

- La presunta “*mancata applicazione dell’orario di lavoro su 7h e 12m*” contrattata con verbale di contrattazione decentrata del 21.12.2010 e dell’anno 2009, **non sussiste, in quanto non si ravvisa alcuna disapplicazione a “quanto concordato nei verbali di**

contrattazione decentrata 2009 laddove era stata stabilita una percentuale del 10% per l'orario di lavoro di 7h e 12m, come dichiarato dallo stesso Dirigente Amministrativo". Invero dalla lettura del verbale si evince chiaramente che, in risposta alle specifiche richieste avanzate dalle OO.SS. USB di stabilire percentuali di lavoratori ammessi alle singole articolazioni di orario di lavoro, la parte pubblica, composta dal Presidente del Tribunale e dal Dirigente Amministrativo, ribadiva che la percentuale delle 7h e 12m era stata già concordata nella contrattazione del 2009 e che era stata prevista **"eventualmente nella percentuale massima del 10 % del personale, avuto riguardo sempre alle priorità delle esigenze di servizio dei singoli uffici, seguendo i criteri ivi stabiliti con riferimento alle condizioni personali e familiari"** (vd. All. 1 verbale contrattazione, pag. 7).

E' bene rammentare che le diverse "contrattazioni svoltesi a partire dal 2005 in ordine all'applicazione dell'orario di lavoro su 7h e 12m, non sono state svolte da questo Dirigente, il quale è intervenuto in sede di contrattazione a far data dal 2008!

Ribadisco altresì che "l'ingiustificato riconoscimento" della tipologia dell'orario articolato su 7 ore e 12 minuti, anche ammesso che la stessa sia attuata da "tutti i maggiori Uffici Giudiziari d'Italia", potrebbe comportare l'esposizione da parte dei vertici del Tribunale ad un rilievo della Corte dei Conti per danno erariale.

La mancata concessione di siffatta tipologia di orario articolato nei confronti della maggior parte del personale richiedente, **(infatti l'orario di lavoro 7h e 12m è stato regolarmente riconosciuto in considerazione delle documentate particolari situazioni personali ad una dipendente del Tribunale)** è motivata dalla insufficienza della documentazione prodotta dai singoli dipendenti e dalla non rispondenza alle prioritarie esigenze del servizio a cui gli stessi sono assegnati.

E' quindi, da contestare la pretestuosa affermazione riportata nella nota, che *"La Dirigente del Tribunale ha quindi volutamente ignorato non solo il C.C.N.L. in vigore, quanto l'accordo successivo ai sensi dell'art.19 co.5 del C.C.N.L. 94/97 attualmente in vigore, laddove si afferma che nel determinare l'articolazione dell'orario devono essere opportunamente valutate particolari specifiche esigenze espresse dal personale, per motivazioni adeguatamente documentate"*.

Va infine rilevato che l'articolazione dell'orario di lavoro su 5 giorni di 7 ore e 12 minuti non ha nessuna diretta attinenza con l'eventuale concessione del lavoro

straordinario, istituto quest'ultimo utilizzato solo per fronteggiare prestazioni strettamente necessarie la cui concessione, comunque, va valutata anche con riferimento alle modalità del suo svolgimento in relazione alle specifiche esigenze lavorative e per un arco temporale tale da consentire l'effettivo espletamento di una serie di adempimenti o attività urgenti.

La parte pubblica ha quindi sempre osservato correttamente le regole del sistema di partecipazione previste, non rilevandosi alcuna violazione al riguardo.

Appaiono infondate anche le affermazioni riportate nella nota dell'OO.SS. USB relative alla presunta violazione del C.C.N.L. in ordine alla "pretesa del Dirigente del Tribunale di Catania che con nota del 29.11.2011 disponeva la programmazione di tutte le ferie annuali del 2012 da parte dei dipendenti entro il 31.1.2012.

Anche in questa ipotesi nessuna violazione agli obblighi previsti dalle regole del sistema di partecipazione può essere imputato alla parte pubblica.

In particolare è bene evidenziare che la nota invocata dalla dott.ssa Casciardi inerisce alla **programmazione** delle ferie del personale e non viola nessuna normativa legislativa e contrattuale vigente essendo, comunque, sempre tutelato il diritto dei dipendenti all'effettivo godimento del congedo ordinario loro spettante.

In ogni caso, ritengo utile precisare che, questo Dirigente, dimostrando la massima disponibilità e sensibilità alle argomentazioni avanzate dai dipendenti, a tutt'oggi non ha ritenuto di dover dare esecuzione alla disposizione contenuta nella circolare indicata.

In definitiva pur comunque nella massima apertura ad attuare ogni "tentativo di composizione di conflitto" chiedo che vengano indicati con chiarezza le violazioni invocate a sostegno della richiesta.

Il Dirigente Amministrativo
~~Dr. Concetta Maria Antonietta Basile~~

